

ATTO N. ORD 935 DEL 07/11/2025

Rep. di struttura ORD-UC1 N. 531

ORDINANZA DI VIABILITÀ

DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI DIREZIONE VIABILITA' 1

OGGETTO: S.P. n. 460 "del Gran Pardiso" dal km. 30+360 al km.30+450. Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante chiusura (PROG. N. 2023/453 - S.P. N. 460 DEL GRAN PARADISO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN MURATURA AL KM 30+405 SUL TORRENTE ORCO IN COMUNE DI CUORGNÈ - Prove di indagine per rilevazione caratteristiche strutturali sul ponte - TECNO PIEMONTE SPA)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Il servizio per l'espletamento delle p*rove di indagine per rilevazione caratteristiche strutturali sul ponte* inerenti alla redazione del progetto *PROG. N. 2023/453 S.P. N. 460 DEL GRAN PARADISO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN MURATURA AL KM 30+405 SUL TORRENTE ORCO IN COMUNE DI CUORGNÈ è stato affidato dalla Città Metropolitana di Torino all'impresa TECNO PIEMONTE SPA con LETTERA D'ORDINE N. 1150/2025 del 21.10.25*;
- al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, la Ditta appaltatrice (*ndr in alternativa il Personale operativo cantoniere della Città Metropolitana di Torino*) TECNO PIEMONTE SPA, ha richiesto la regolamentazione della circolazione stradale, lungo il tratto della S.P. n. 460 "del Gran Pardiso" dal km. 30+360 al km.30+450 oggetto di intervento, dal giorno 17/11/2025 al giorno 18/11/2025;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante chiusura la **S.P. n. 460 "del Gran Pardiso" dal km. 30+360 al km.30+450**, in territorio del Comune di Cuorgnè, dal giorno 17/11/2025 al giorno 18/11/2025 dalle ore 7,30 alle ore 18,30.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 3 Ing. Renato Perra.

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Matteo Tizzani Dirigente della Direzione Viabilità 1

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;



Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto la dichiarazione di insussitenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti, rispetto al processo ordinanze stradali.

Visto l'obiettivo operativo "Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione" - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2025 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024;

Visti:

- l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico";
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22/01/2019, "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 01/07/2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che dal 01/01/2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

la regolamentazione della circolazione stradale mediante chiusura la S.P. n. 460 "del Gran Pardiso" dal km. 30+360 al km.30+450, in territorio del Comune di Cuorgnè, dal giorno 17/11/2025 al giorno 18/11/2025 dalle ore 7,30 alle ore 18,30.



I soggetti individuati per il presente cantiere sono:

- Responsabile dei Lavori Ing. Matteo Tizzani
- la ditta appaltatrice del Servizio TECNO PIEMONTE SPA, il Responsabile di cantiere/preposto (secondo D.Lgs. 81/2008) per l'impresa è l'Ing. Federico Gritti, Cell: 3471424955,

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e si devono adottare i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 22/01/2019, in particolare, affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale. La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori, resta responsabile del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna(o se istituito anche dell'eventuale percorso alternativo), prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonchè della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità (compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata). Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell'istruttoria la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il Sottoscritto ing. Matteo Tizzani responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,



DA' ATTO, DICHIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino

Torino, 07/11/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1) Firmato digitalmente da Matteo Tizzani